

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6279 del 12/11/2024
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 208. Impresa Individuale FERRI GABRIELE. Autorizzazione unica per attività di stoccaggio fanghi agroalimentari in comune di Bondeno (FE), via Fienil del Vento snc
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6555 del 12/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno dodici NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Sinadoc 17382/2024

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 208. **Impresa Individuale FERRI GABRIELE.**
Autorizzazione unica per attività di stoccaggio fanghi agroalimentari in comune di Bondeno (FE), via Fienil del Vento snc.

IL RESPONSABILE

Vista la domanda presentata dall'Impresa Individuale Ferri Gabriele, nella persona del Titolare Ferri Gabriele, con sede legale in comune di Bondeno (FE), fraz. Santa Bianca, via Serragliolo n. 287, ed impianto in comune di Bondeno (FE), via Fienil del Vento snc, in data 29/04/2024, assunta ai PG/2024/77144 e PG/2024/77148, per la realizzazione e la messa in esercizio di un impianto di stoccaggio e condizionamento di fanghi biologici destinati all'agricoltura, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Vista la comunicazione di questo Servizio, di Avvio del procedimento, inviata con PG/2024/78711 del 30/04/2024;

Premesso che:

- i fanghi da stoccare presso l'impianto della ditta Ferri Gabriele, provengono dal trattamento delle acque di lavaggio delle patate dello stabilimento della ditta Pizzoli;
- Nel progetto originario era prevista la realizzazione di due vasche parzialmente fuori terra aventi un volume per ogni vasca di circa 911 m³. Ogni vasca era poi divisa mediante un muro divisorio interno, in due partizioni aventi rispettivamente volume 766 m³ (vasca di accumulo fanghi vera e propria suddivisa in due lotti di parti uguali), e 145 m³ (vasca di raccolta acque); non era prevista una copertura delle vasche; il quantitativo istantaneo ed annuale dei fanghi da autorizzare risultava pari a 766,42 tonnellate istantanee e 1.532,84 tonnellate annue;
- la ditta ha modificato il progetto originario, eliminando la suddivisione prevista per lo stoccaggio dei fanghi e per la raccolta delle acque, mediante sfioro di un sistema di troppo pieno;
- per la raccolta delle acque si utilizza, quindi, un sistema a gravità, mediante tubazione posta centralmente alla vasca di stoccaggio e con recapito in un pozzetto di raccolta esterno, chiuso e ispezionabile;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 30 maggio 2024, inviato alla ditta e agli Enti coinvolti nel procedimento con PG/2024/ 100942 del 3/06/2024, con il quale erano state richieste integrazioni;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta ed assunta al PG/2024/120091 del 1/07/2024, richiesta nella seduta della CdS 30/05/2024, richiamata sopra;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 25/07/2024, inviato alla ditta e agli Enti con PG/2024/139584 del 30/07/2024, nel quale si è dato atto che la documentazione integrativa inviata dalla ditta non fosse esaustiva, in quanto mancante della valutazione sugli odori;

Viste le integrazioni trasmesse dalla ditta ed assunte al PG/2024/164505 del 12/09/2024;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 11 ottobre 2024, inviato alla ditta e agli Enti coinvolti nel procedimento con PG/2024/197036 del 31/10/2024, con il quale si è approvato il progetto alle prescrizioni che vengono esplicitate nel presente atto autorizzativo;

Vista la relazione tecnica di Arpae ST, allegata al verbale di cui sopra, assunta al PG/2024/182910 del 10/10/2024, la cui valutazione è favorevole, con proposta di inserimento in autorizzazione di prescrizioni;

Vista la relazione tecnica di Arpae SSA, allegata al verbale di cui sopra, assunta al PG/2024/183734 del 11/10/2024, la cui valutazione è favorevole, con proposta di inserimento in autorizzazione di prescrizioni/raccomandazioni;

Visto il parere favorevole con prescrizioni dell'Ausl di Ferrara, allegato al verbale di cui sopra, assunto al PG/2024/182494 del 9/10/2024;

Visto il parere del Comune di Bondeno, assunto al PG/2024/195158 del 29/10/2024, trasmesso unitamente alla trasmissione del verbale della Conferenza dei Servizi del 11/10/2024, favorevole con prescrizioni in merito al rilascio del titolo edilizio e paesaggistico;

Preso atto che:

- la capacità di accumulo della singola vasca risulta variata rispetto al progetto originario, da 651,56 metri cubi a 682,14 metri cubi, con conseguente variazione del quantitativo di fanghi stoccati (quindi da 1.303 metri cubi a 1.364,28 metri cubi totali annui), e che risulta ridotta l'altezza del cumulo, da 1,70 metri a 1,50 metri;

- il quantitativo (istantaneo ed annuale) di fanghi sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) risulta pertanto pari a rispettivamente 682,14 tonnellate istantanee e 1.364,28 tonnellate annue, considerando il peso specifico dichiarato dalla ditta (pari a 1 tonnellata/metro cubo);
- la gestione dei fanghi è prevista per lotti funzionali, equivalenti alla metà della capienza massima della vasca;
- il quantitativo istantaneo da autorizzare corrisponde alla somma delle capacità delle singole vasche, è pari a 1.364,28 tonnellate;
- il quantitativo totale annuo da autorizzare, considerati due cicli di riempimento annuo, è pari a 2.728,56 tonnellate;
- la ditta, nella seduta della Conferenza dei servizi del 25/07/2024, dichiarava di rinunciare alla richiesta di poter stoccare presso l'impianto sottoprodotti agricoli o ammendanti, in alternativa allo stoccaggio dei fanghi;
- la ditta nella seduta della conferenza dei servizi del 11 ottobre 2024 dichiarava che era sua intenzione ricevere i fanghi provenienti dal nuovo stabilimento a San Pietro in Casale (BO), che dovrebbe aprire a breve, pertanto formulerà nei tempi previsti le necessarie istanze ai fini dell'uso agronomico dei fanghi;
- nella seduta della Conferenza dei Servizi del 25/07/2024 il Rappresentante dei Vigili del Fuoco comunicava che l'attività non risultava soggetta a CPI, ma che la ditta è tenuta ad osservare la normativa relativa alla prevenzione incendi;
- la ditta è classificabile come industria insalubre di classe prima lettera B n.100 del D.M. 05/09/94, di cui all'art. 216 del T.U. LL. SS. - R.D. 27/07/34 n. 1265;

Dato atto che:

- trattasi di istanza per autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, per la realizzazione e gestione di un impianto per la messa in riserva R13 di fanghi di cui al EER 020305 *fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti*, provenienti dallo stabilimento agroindustriale della ditta Pizzoli SpA di Budrio (BO);
- lo stoccaggio dei fanghi è funzionale allo spandimento in agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/1992 e DGR 2273/2004 e smi, per cui la ditta dovrà chiedere l'istanza di AUA, ai sensi del DPR 59/2013, una volta rilasciato il presente atto che autorizza lo stoccaggio dei fanghi;
- il presente atto comprende il Permesso a Costruire per la realizzazione delle vasche previste nel progetto;

- i termini del procedimento sono stati sospesi dal 3/06/2024, data di invio del verbale, al 1/07/2024, data di ricevimento delle integrazioni richieste;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "*Norme in materia ambientale*";

Visto il D.Lgs. del 27 gennaio 1992, n. 99 "*Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura*";

Vista la D.G.R. n. 2773 del 30/12/2004 primi indirizzi alle Province per la gestione ed autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazioni in agricoltura;

Vista la D.G.R. n. 285 del 14/02/2005 di rettifica alla DGR n. 2773 del 30/12/2004;

Vista la D.G.R. n. 1801 del 7/11/2005 integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi in agricoltura;

Vista la D.G.R. n. 326 del 4/03/2019 disposizioni urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la DGR 2991/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG 130/2021;

Vista la DDG 75/2021 – come da ultimo modificata con le DDG 19/2022 e 75/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale Organizzativo di Arpae Emilia Romagna;

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 2024, è stato conferito al dott. Marco Roverati l'incarico dirigenziale di Responsabile del SAC di Ferrara a partire dal primo settembre 2024;
- che Responsabile del procedimento amministrativo è la Responsabile dell'Unità *Autorizzazioni Rifiuti* del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae;
- che il Responsabile del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Arpae A.A.C. Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, DEL-2022-163 del 22/12/2022;

Dato atto che la ditta ha trasmesso, con nota assunta al PG/2024/203896 del 12/11/2024, dichiarazione ai sensi del D.P.R 445/2000, relativa alla marca da bollo n. 01230635196701 del 8/11/2024, che verrà conservata unitamente al presente atto ed utilizzata unicamente a tale scopo;

Dato altresì atto che sono state pagate le spese istruttorie relative al rilascio dell'autorizzazione tramite sistema Pago PA e che sono state effettuate le dovute verifiche relative alla normativa antimafia;

APPROVA

il progetto relativo alla realizzazione delle vasche.

Il presente atto comprende il Permesso a Costruire e la Paesaggistica, le cui condizioni sono di seguito esplicitate:

PERMESSO DI COSTRUIRE

Il progetto, da realizzarsi in zona agricola ad opera di Imprenditore Agricolo a titolo Principale, non è soggetto al pagamento del Contributo di Costruzione, ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. b) della LR 15/2013.

- Il termine per l'inizio dei lavori di cui al titolo edilizio, non può essere superiore a ANNI 1 (UNO) dalla data di rilascio dell'Autorizzazione unica, salvo proroghe;
- il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare ANNI 3 (TRE) dalla data di rilascio dell'Autorizzazione unica, salvo proroghe.

Prima dell'inizio lavori dovranno essere rispettati i seguenti obblighi:

1. Comunicazione dell'inizio dei lavori da parte del beneficiario da effettuarsi al competente Sportello Unico Edilizia del Comune di Bondeno, entro un anno dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica, con l'indicazione del Direttore dei Lavori Strutturali e dell'Impresa cui si intendono affidare i lavori, e corredata dalla documentazione prevista dal Capo III, art. 12 della L.R. 26/11/2010, n. 11;
2. Denuncia delle eventuali sospensioni e riprese dei lavori e della avvenuta ultimazione allo Sportello Unico Edilizia del Comune di Bondeno;
3. Denuncia allo Sportello Unico per l'Edilizia delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica ai sensi della legge 5/11/1971 N. 1086 e s.m.i.;
4. Deposito, ai sensi dell'art. 28 della Legge 09/01/1991 N. 10 e s.m.i, presso lo Sportello Unico per l'Edilizia, del progetto dell'impianto termico, corredato da una relazione tecnica, che attesti la rispondenza alla prescrizione della legge medesima, se necessario;
5. Deposito ai sensi degli artt. 5,11 del D.M. n. 37/2008 e s.m.i, presso lo Sportello Unico per l'Edilizia dei progetti degli impianti di cui all'art. 1, 2° comma, se necessario;
6. Deposito ai sensi degli artt. 10 - 13 della L.R. 19/08 del progetto esecutivo riguardante le strutture, che la ditta si è riservata di presentare prima dell'inizio lavori;
7. Dovranno essere applicate tutte le norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
8. Impegno del beneficiario, per sé e per i suoi aventi causa, in relazione alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 34 della L.R. N° 15/2013, a mantenere le destinazioni d'uso previste dalle norme urbanistiche vigenti ed indicate nel titolo rilasciato; se la destinazione d'uso verrà modificata nei dieci anni successivi alla ultimazione dei lavori, il contributo per il permesso di costruire è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione;

Nei casi di inosservanza degli obblighi assunti con l'Autorizzazione Unica (vedi destinazione d'uso, caratteristiche costruttive dimensionali e tipologiche dell'edificio) si applicano le sanzioni previste dal Capo II della Legge Regionale 21/10/2004, n. 23, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti dall' art. 44 del DPR 380/01.

PAESAGGISTICA

Le piante che costituiranno la fascia perimetrale dovranno avere un'età almeno di 5 anni.

AUTORIZZA

La Ditta Individuale Ferri Gabriele, nella persona del titolare, C.F. FRRGRL56H09A965E, P.IVA 00508210382, con sede legale in comune di Bondeno (FE), fraz. Santa Bianca, via Serragliolo n. 287, per l'attività di stoccaggio fanghi presso lo stabilimento in comune di Bondeno (FE), via Fienil del Vento snc.

1. RIFIUTI

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del D. Lgs 99/1992, della D.G.R. 2773 del 30/12/2004, successivamente modificata dalla D.G.R. 285 del 14/02/2005, D.G.R. 1801 del 2005 e smi, della D.G.R. 326 del 4/03/2019 e dalle seguenti prescrizioni:

- 1.1 L'esercizio dell'attività dovrà essere svolta nell'area individuata nella planimetria, unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.2 Alle operazioni di messa in riserva (R13) verranno sottoposti i seguenti rifiuti non pericolosi:

CER 020305 - *fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti*
- 1.3 Il **quantitativo massimo istantaneo** che potrà essere sottoposto alla messa in riserva non dovrà superare le **1.364,28 tonnellate**;
- 1.4 Il **quantitativo massimo annuale** che potrà essere sottoposto alla messa in riserva non dovrà superare i **2.728,56 tonnellate**;
- 1.5 Le modalità di gestione dei fanghi dovranno rispettare i criteri stabiliti dalle deliberazioni di G.R. n. 2773/2004, D.G.R. n. 285/2005, D.G.R. n.1801/2005 e D.G.R. n. 326/2019;
- 1.6 L'altezza del cumulo di fanghi in stoccaggio non dovrà essere superiore a 1,50 metri. La ditta dovrà predisporre idonei sistemi per il controllo della verifica dell'altezza massima prescritta (es. asta metrica o segni indicatori fissi sui muri di contenimento);

2. ODORI

- 2.1 in caso di segnalazioni di disagio odorigeno la ditta dovrà attuare campagne di monitoraggio e azioni di mitigazione aggiuntive da implementare all'interno del sito, quali l'impiego di prodotti a base di Zeolite per il contenimento delle emissioni odorigene, da distribuirsi sui cumuli di fanghi in trattamento;
- 2.2 la ditta dovrà attuare azioni atte ad apportare migliorie per una corretta gestione delle vasche di stoccaggio, al fine di limitare le emissioni di odore in particolare in riferimento al recettore R1;

3. ALTRE CONDIZIONI

- 3.1 l'attività autorizzata dal presente atto dovrà essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, danni o pericoli per il personale addetto e per l'ambiente;
- 3.2 l'attività non dovrà arrecare disturbo per quanto riguarda il rumore, gli odori e la dispersione di polveri, trattandosi di attività appartenente alla prima classe, lettera b) n. 100 dell'elenco di cui al DM 5/09/1994;
- 3.3 considerata la durata di esercizio dell'impianto, le azioni previste al fine di evitare la proliferazione di insetti vettori di malattie infettive, dovranno sempre essere aggiornate sulla base delle indicazioni annuali sulle Arbovirosi della Regione e del Comune territorialmente competente.
- 3.4 lungo tutto il perimetro di impianto, con esclusione delle vie d'accesso, dovrà essere effettuata una piantumazione di specie vegetali autoctone, da manutentare nel tempo;
- 3.5 dovrà essere evitato il ristagno delle acque e dei colaticci all'interno delle vasche. Tali reflui dovranno essere rilanciati sul cumulo in stoccaggio per favorire l'assorbimento o l'evaporazione o, in alternativa, smaltiti da aziende autorizzate;
- 3.6 i pozzetti di raccolta esterni alle vasche dovranno essere dotati di coperchio e dovranno essere apribili ed ispezionabili in caso di controlli;
- 3.7 la ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale e/o il recupero siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche;

- 3.8 la ditta autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti, tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs 152/06 e smi;
- 3.9 copia dei formulari di identificazione dei rifiuti, redatti ai sensi dell'art. 193 del D.lgs 152/2006 e smi, dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico con le modalità e termini stabiliti dal medesimo decreto.

CONDIZIONI GENERALI

4. A chiusura dell'attività dovranno essere ripristinati i luoghi, attraverso interventi di dismissione e riconversione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso del piano urbanistico del Comune territorialmente competente;
5. Da parte del legale rappresentante della ditta dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae SAC Ferrara formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa;

L'autorizzazione avrà validità fino al 12/11/2034

Per l'esercizio dell'attività autorizzata deve essere costituita una garanzia finanziaria da presentare entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione tramite pec, ed a pena di decadenza della medesima in caso di inadempienza, per un importo pari a **€ 54.571,20 (cinquantaquattromilacinquecentosettantuno/20)**, così calcolato: 1.364,28 tonnellate (capacità istantanea della messa in riserva autorizzata) x 40 euro/tonn. (ammontare della garanzia finanziaria di cui alla deliberazione di G.R. n. 1801 del 2005 e smi), secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Per il rinnovo delle attività autorizzate con il presente atto, dovrà essere presentata specifica domanda almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del Regolamento CE 1221/2009 e smi (EMAS) ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al Regolamento CE n. 66/2010 e smi, o che siano certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della ditta stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso via pec alla ditta, al Comune di Bondeno, all'AUSL di Ferrara, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90 e smi, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
dott. Marco Roverati
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.